

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della D.G.R. 17.01.2018, n. 7763, del D.D.S. 6286 del 07/05/2018
e della D.G.R. 7403 del 20.11.2017)

Tra

Tra **LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI LABA s.r.l.** – di seguito denominato “**Soggetto Promotore**”, P.I./C.F. 03095100982, con sede legale e operativa in 25100 Brescia, Via Don G. Vender 66, rappresentata dal Direttore prof. *Roberto Dolzanelli*, nato a Gussago 25064 (BS) il 10 giugno 1957 e residente a Brescia 25122(BS) in Vicolo dell’Inganno n°1

E

_____ – di seguito denominato “**Soggetto Ospitante**”, P.I./C.F. _____, con sede legale a _____, rappresentato da _____, nato/a _____ il _____ e residente a _____ in _____

PREMESSO CHE

- In data 25 maggio 2017 venivano approvate in sede di Accordo Stato-Regioni le nuove “*Linee guida in materia di tirocini*” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012 n. 92;
- In data 20 novembre 2017 la Giunta della Regione Lombardia approvava la delibera n. 7403, recante “*Indirizzi regionali in materia di tirocini*” (richiesta di parere alla commissione regionale), che approvava la proposta di indirizzi regionali e trasmetteva il provvedimento al Presidente del consiglio regionale;
- In data 17 gennaio 2018 la Giunta della Regione Lombardia approvava la Delibera n. 7763, recante “*Indirizzi regionali in materia di tirocini*”;
- In data 07 maggio 2018 la Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia approvava con decreto 6286 gli “*Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative*”.

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il Tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini e, colla presente intesa, LABA s.r.l. intende dare piena applicazione ai principi espressi dalla predetta normativa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto e durata

1. La presente convenzione riguarda i tirocini curriculari, quale esperienza formativa ed orientativa degli allievi iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o formazione organizzato da LABA – Libera accademia di belle arti, volto al rilascio di un titolo o una certificazione con valore pubblico; detti tirocini sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio e realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico. Pertanto non costituiscono un rapporto di lavoro, ma una metodologia formativa. In nessun caso i tirocinanti potranno sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie, infortuni e per ricoprire ruoli necessari nell'organizzazione aziendale. Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, predisposto per ciascun Tirocinante. Gli obiettivi possono essere individuati come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze, anche di base o trasversali. Destinatari sono tutti i cittadini dell'unione europea o extracomunitari in condizione di regolarità, in quanto iscritti alla LABA.
2. La presente convenzione si applica unicamente ai tirocini che si svolgono sul territorio della Regione Lombardia.
3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione (derivanti da maternità, malattia lunga o infortunio comprovate da documentazione medica, chiusure formalizzate dal Soggetto Ospitante) non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. La durata sopra definita potrà essere prorogata, nel rispetto tassativo delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (Soggetto Promotore,

Soggetto Ospitante e Tirocinante) e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

5. Il Soggetto Ospitante può realizzare un solo tirocinio col medesimo Tirocinante. Il Soggetto Ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.
6. L'avvio dei singoli tirocini avverrà con la sottoscrizione della presente convenzione e del progetto formativo da parte del Soggetto Ospitante, del Soggetto Promotore e del Tirocinante per adesione ed accettazione e con lo scambio di detti documenti fra le parti.

ARTICOLO 2 - Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione. Esso indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio, individua previamente i criteri e le modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti.
2. Le parti si obbligano a garantire al Tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 3 – Obblighi dell'Ente Promotore e dell'Ospitante

1. Il Soggetto Ospitante, su proposta del Soggetto Promotore, si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti LABA, quali soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento curricolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali, che il Promotore ha l'obbligo di redigere. Il Soggetto Ospitante deve assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio in base a quanto previsto dal Progetto formativo, valutare l'esperienza svolta dal Tirocinante ai fini del rilascio, da parte del Promotore, dell'attestato di attività svolta e competenze acquisite. I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

2. Il Promotore segnala, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al Soggetto Ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo.
3. Il Promotore interrompe il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il Soggetto Ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione per causa imputabile al Soggetto Ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia.
4. I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva. Il Promotore segnala ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il Tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.
5. Il Promotore e l'Ospitante si obbligano a garantire ad ogni Tirocinante la formazione prevista dal progetto formativo individuale ed il concreto svolgimento delle sole attività e mansioni strettamente collegate col progetto formativo ed i suoi obiettivi; il Tirocinante dovrà svolgere attività coerenti con gli obiettivi formativi che non potranno riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi. .
6. L'Ospitante informa periodicamente il tutore del Soggetto Promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso.
7. L'Ospitante fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività. L'Ospitante comunica al Soggetto Promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo.
8. Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del Tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del Tirocinante.
9. La funzione di Soggetto Promotore non è cumulabile con quella di Soggetto Ospitante.

ARTICOLO 4 – Diritti ed obblighi del Tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il Tirocinante è obbligato a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento ed osservare gli orari concordati;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. dare tempestiva comunicazione al referente aziendale in caso di malattia o altro giustificato motivo di assenza.

Il Tirocinante ha diritto:

1. a ricevere una copia della convenzione sottoscritta e del progetto Formativo individuale, che ne costituisce parte integrante;
2. ad interrompere in qualsiasi momento il tirocinio, previa comunicazione scritta a tutte le parti.

ARTICOLO 5 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto Promotore e dal tutor del Soggetto Ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (Tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).
2. Il tutor del Soggetto Promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del Tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale. Deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio ed essere nominato nel rispetto dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali. Ogni tutor del Soggetto Ospitante può seguire al massimo cinque tirocinanti.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo, non essendo previsto il rilascio di attestazione specifica.

ARTICOLO 6 - Indennità di partecipazione

In merito alla eventuale corresponsione al Tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione

ARTICOLO 7 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il Tirocinante è assicurato:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cura e spese del Soggetto Promotore.
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a cura e spese del Soggetto Promotore.
2. Le coperture assicurative riguarderanno anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore.
4. Il Soggetto Ospitante dichiara di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro e sul diritto al lavoro dei disabili.

ARTICOLO 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il Tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il Soggetto Ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;

- formazione specifica.
- b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 9 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per un anno solare e sarà da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno se non disdettata da una delle parti almeno un mese prima della scadenza annuale, mediante comunicazione ricettizia da inoltrare alla sede della controparte; essa si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 10 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal Tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto Ospitante e al tutor del Soggetto Promotore.
4. Il tirocinio può essere interrotto e la stessa Convenzione può essere anticipatamente risolta dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 11 - Vigilanza

Ai sensi del paragrafo 5, allegato A, D.G.R. 25.01.213, N. x/825, la Regione Lombardia si riserva la vigilanza sulle modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio e sul rispetto della normativa come in incipit indicate; pertanto, si prende atto che le parti del rapporto sono soggette al detto controllo ed ai trattamenti sanzionatori conseguenti.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Brescia, lì

Il Soggetto Promotore
LABA s.r.l.

Il Soggetto Ospitante